



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 61 del 25/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE COME SEDI E/O PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ.

L'anno 2024 addì 25 del mese di Novembre alle ore 18.38 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

### All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Consigliere	Si
Steri Simone	Consigliere	No
Vaccaro Emanuela	Consigliere	No
Cocco Gioachino	Consigliere	Si
Melis Natale Mariano	Consigliere	Si
Buonifacio Fabrizio	Consigliere	Si
Zucca Paolo	Consigliere	Si
Melis Ercole	Consigliere	Si
Tuveri Giuseppe	Consigliere	No
Casti Nicola	Consigliere	Si
Viaggiu Valentina	Consigliere	No

**Totale Presenti: 9**

Partecipa il Segretario Comunale MASCIA Lorenzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE COME SEDI E/O PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 118 u.c. Cost. il quale dispone che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

**VISTO** l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che: "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.11.2001 e successive modificazioni e integrazioni, il quale, all'art. 33, dispone che:

- Comma 1 *"Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa."*
- Comma 2 *"Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.";*
- Comma 3 *"Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità." ...*

### TENUTO CONTO:

- che l'erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono legati ad ambiti di intervento rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze nell'interesse della collettività nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
- che tali tipologie di sostegno rientrano tra le competenze proprie del Comune attraverso cui perseguire finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali del Comune medesimo;

### DATO ATTO:

- che nel territorio comunale di Sardara, sono presenti associazioni, comitati, gruppi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, ambientalistico e di volontariato, aventi finalità sociali senza scopo di lucro;
- che tali realtà associative ed aggregative locali hanno sovente la necessità, qualora non ne dispongano di propri, di utilizzare locali, spazi e strutture fisse di proprietà pubblica;
- che l'assegnazione di locali, spazi e strutture fisse di proprietà pubblica a gruppi, enti, comitati aventi o meno natura associativa e da parte dei soggetti diversi sopra elencati per lo svolgimento di proprie attività rappresenta un evidente beneficio economico e, talvolta, il presupposto necessario per la realizzazione degli scopi sociali degli stessi;

**ATTESO** che la gestione dei beni pubblici in ossequio ai principi comuni del "buon andamento e dell'imparzialità" (ex art. 97 Cost. e art. 1 della Legge n. 241/1990), esige da una parte, di mettere in assegnazione la *res publica*, mediante una procedura trasparente, dall'altra parte, della necessaria redditività, valorizzando il patrimonio affidato ad un soggetto terzo;

**RILEVATO** che la giurisprudenza contabile ha dato un'interpretazione estensiva del principio di redditività dei beni pubblici, rilevando come gli Enti locali non possano avere come unico obiettivo e criterio discrezionale quello dell'interesse economico in senso stretto;

### VISTI:

- la Delibera n. 716 del 5 ottobre 2012 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Veneto, con la quale fa presente che "il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni" ed afferma ancora che "la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione" chiarendo che, ai fini di una corretta gestione del bene pubblico il Comune dovrà "non solo accertare in concreto l'assenza di scopo di lucro dell'associazione di interesse collettivo", ma anche effettuare "un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera



discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.);

- la Sentenza n. 234 del 16/09/2013 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Sardegna, che stabilisce "la concessione di un immobile del Comune ad uso gratuito non arreca danno erariale se da ciò deriva un corrispettivo indiretto all'Ente, come lo svolgimento di servizi e attività di utilità pubblica, nonché obblighi di gestione e di manutenzione dell'immobile in capo al concedente";
- la Delibera n. 87 del 27/05/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lazio, con la quale, a seguito di richiesta esplicita circa la concessione in comodato di beni mobili ed immobili di proprietà di un Comune, non utilizzato per fini istituzionali, precisa "eventuali deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni";

**CONSIDERATO** che:

- il cd. "Codice del Terzo settore" di cui al D.Lgs. 117/2017 individua all'art. 5, c. 1 quale attività di interesse generale «2) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata»;
- al fine di sostenere questa attività di interesse generale, il Codice del Terzo settore contiene una serie di disposizioni sull'utilizzo dei beni immobili pubblici all'interno del Titolo VIII - "*Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore*";

**RICHIAMATI** in proposito:

- l'art. 70, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 il quale recita "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza (...)";
- l'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 il quale recita "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La concessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile";

**RICONOSCIUTO** il valore e la funzione sociale dell'attività degli Enti del Terzo Settore e la sussidiarietà con il Comune nel perseguire finalità di pubblico interesse;

**RITENUTO** necessario procedere ad approvare il "regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o per lo svolgimento di attività" al fine di disporre di uno strumento normativo che recepisca le intervenute modifiche legislative definendo le modalità, durata, criteri e procedure di assegnazione;

**VISTO** il testo del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o per lo svolgimento di attività" di cui all'Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il suddetto è stato esaminato dalla Commissione Comunale Regolamenti, giusto verbale in data 01.07.2024;

**ACQUISITO** sulla presente proposta di delibera il parere favorevole di cui all'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;

Il Sindaco Zucca introduce l'argomento ricordando che lo stesso era stato rinviato in occasione della precedente seduta del Consiglio comunale. Cede quindi la parola al Vice Sindaco/Assessore Caddeo il quale evidenzia, in primis, la propria insoddisfazione per il modo in cui è stato gestito l'inserimento dell'argomento in questione nell'ordine del giorno lamentando l'operato degli uffici comunali. Auspica che il testo che è stato proposto, corretto ed emendato sulla base di quanto riferito dai Consiglieri sia accettabile precisando che di aver avuto modo di confrontarsi con il Responsabile del Settore tecnico, il quale ha assicurato di essere riuscito, previo incontro con il Consigliere Melis



Ercole, che ringrazia apertamente, a verificare il contenuto delle modifiche che si intendevano apportare allo schema di regolamento. Riferisce inoltre che sono stati acquisiti tutti i pareri, dei Responsabili dei Settori interessato e finanziario e del Revisore dei conti di cui sintetizza il contenuto. Ricorda che in seno alla Commissione regolamenti era stato deciso di non individuare un Responsabile inserendo la dicitura generica Responsabile di Settore mentre nel parere del Responsabile del Settore finanziario viene richiesto di individuare specificatamente il Responsabile onde evitare problemi applicativi del regolamento. Propone quindi di emendare il Regolamento nelle parti in cui prevede la dicitura Responsabile del Settore competente sostituendola con Responsabile del patrimonio. Chiede infine scusa a tutti, Consiglieri e Revisore, per il modo ed i tempi in cui si è addivenuti al perfezionamento della proposta di delibera di approvazione del regolamento in questione.

Il Sindaco Zucca chiede se ci sono interventi.

Interviene il Consigliere Melis Ercole il quale afferma di comprendere lo sfogo dell'Assessore Caddeo Roberto. Osserva che gli è sembrato naturale fornire il proprio contributo a seguito della richiesta pervenuta dal Responsabile del Settore tecnico e del Sindaco tuttavia evidenzia che in tale occasione, come pure in seno alla Commissione regolamentare, ci si è preoccupati di salvaguardare alcune sedi importanti tranne che per la Compagnia barracellare o probabilmente non è stato precisato bene.

Segue allora breve discussione all'esito della quale si conviene di emendare il regolamento all'art. 6 "Attività di interesse generale" lett. g) protezione civile aggiungendo le parole "e tutela della protezione rurale (compagnia barracellare)".

Il Sindaco Zucca propone di procedere alla votazione i suddetti emendamenti allo schema di regolamento vale a dire nelle parti in cui prevede la dicitura Responsabile del Settore competente sostituendola con Responsabile del patrimonio ed all'art. 6 "Attività di interesse generale" lett. g) protezione civile aggiungendo le parole "e tutela della protezione rurale (compagnia barracellare)", che vengono approvati all'unanimità dei consiglieri presenti in aula (n. 9).

Il Sindaco Zucca, appurato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la proposta di delibera in oggetto, così come emendata in sede di discussione consiliare.

Con votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 9; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9

**VISTO** l'esito della votazione;

## DELIBERA

**DI APPROVARE** il regolamento per l'assegnazione di locali comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o per lo svolgimento di attività costituito nel testo finale conseguente agli emendamenti approvati in sede di discussione consiliare e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

**DI APPROVARE** altresì lo schema di contratto che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'assegnatario immobili comunali, allegato al suddetto Regolamento;

**DI PREVEDERE** che il presente "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o per lo svolgimento di attività", entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**DI STABILIRE** che vengono fatti salvi i contratti di comodato in essere con le diverse associazioni che produrranno la propria efficacia fino alle rispettive scadenze;

**DI RINVIARE** alla competenza della Giunta Comunale l'individuazione e/o le modifiche e integrazioni ai beni immobili disponibili su cui procedere con gli eventuali contratti di comodato;

Con separata votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 9; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9

**VISTO** l'esito della votazione;



**COMUNE DI SARDARA**

Provincia del Sud Sardegna

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 76**

Ufficio Proponente: **Gestione Demanio e Patrimonio**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE COME SEDI E/O PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Demanio e Patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/11/2024**

Il Responsabile del Settore

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale  
F.to MASCIA Lorenzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 29/11/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/12/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to MASCIA Lorenzo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **25/11/2024**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale  
MASCIA Lorenzo